

**RELAZIONE DELL' ESPERTO COMUNE
SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI
ai sensi dell'art. 2501 sexies del codice civile**

FUSIONE PER INCORPORAZIONE
nella
BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ
COOPERATIVA
della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA –
SOCIETÀ COOPERATIVA

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

La **BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA**, con Sede legale, amministrativa e Direzione Generale nel Comune di Taranto (TA) , Cap 74123, in provincia di Taranto, alla Via Berardi n.31; società iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto al n. 02389630738, REA n. 142433, Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A 161052, partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007, iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5505 – Codice Abi 07087, aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. (quale BANCA INCORPORANTE),

e

La **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale, amministrativa e Direzione Generale nel Comune di Massafra (TA), Cap 74016, in provincia di Taranto, al Viale Mazzini n. 65/A; società iscritta nel Registro delle Imprese di Taranto al n. 14978, Partita Iva 15240741007, Codice Fiscale: 02425620735, Società Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A 160556, partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007; Società iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5586- Cod. ABI: 07094; , aderente al Fondo nazionale di garanzia, al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo delle Banche di Credito Cooperativo ex art. 2-bis del D.L. n. 18 del 14.02.2016, conv. in L. n. 49 dell'8 aprile 2016, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A. (quale BANCA INCORPORATA);

hanno proceduto a conferire incarico alla Dott.ssa Paola Piantedosi, con studio in Taranto alla via Solito n. 69, cod. fisc. PNTPLA65E64C936E, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Taranto, sez. A con il n. 311, ed iscritta all'albo dei revisori legali al nr. num. 69582 del 04/07/1996 (GU 56 bis del 12.07.1996), quale esperta comune ex art. 2501- sexies cod. civ., per redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni, nell'ambito della progettata fusione per incorporazione delle Banca di Credito Cooperativo di Massafra Soc. Coop., (società incorporata) nella Banca di Credito Cooperativo di Taranto Soc. Coop. (società incorporante).

La Banca risultante dalla fusione assumerà la denominazione di **BANCA DI TARANTO E MASSAFRA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale ed amministrativa nel Comune di Taranto (TA).

Per la presente operazione di fusione, le Società interessate hanno inoltrato, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., in data 15/07/2021 alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria specifica istanza di autorizzazione; il relativo Provvedimento autorizzativo, vincolante ai fini del perfezionamento della operazione, è stato acquisito in data 07/10/2021.

OGGETTO E NATURA DELLA RELAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*sexies*, commi 1 e 2 cod. civ., la Relazione espone:

- i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
- i valori risultanti dall'applicazione degli stessi;
- l'adeguatezza dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e l'importanza relativa nella determinazione del valore adottato;
- le eventuali difficoltà di valutazione.

La Relazione sviluppa un esame dettagliato del criterio adottato per determinare il rapporto di cambio delle azioni nell'ambito dell'operazione prospettata, al fine di fornire ai soci delle società interessate alla fusione elementi utili per una consapevole decisione in sede assembleare.

Gli organi amministrativi rimangono in ogni caso sovrani nella determinazione delle condizioni e delle modalità della proposta di fusione, anche in presenza di elaborati di esperti indipendenti redatti ai sensi di legge.

Tutte le Società sono cooperative a mutualità prevalente, a capitale variabile; esse presentano il medesimo oggetto sociale, quale l'esercizio dell'attività bancaria regolata dal D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385. Sono sottoposte alla vigilanza della Autorità Bancaria, e sono tutte aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.

Nell'esaminare la metodologia seguita dagli Amministratori della Banca di Taranto Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa e della Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Società Cooperativa emerge che non è stata effettuata una valutazione economica delle Società coinvolte nella prospettata fusione.

PERIODO DI RIFERIMENTO, DOCUMENTI UTILIZZATI ED ESAMINATI, IPOTESI E CONDIZIONI LIMITATRICI DELLA RELAZIONE

Il periodo di riferimento della presente relazione è determinato al 30 settembre 2021, data alla quale si riferiscono le situazioni patrimoniali delle Banche partecipanti all'operazione di fusione.

Allo scopo di procedere alla redazione della presente relazione, la sottoscritta ha, quindi, esaminato, per le Società interessate dalla operazione, i seguenti documenti:

- istanza di autorizzazione inviata, per il tramite della Capogruppo Iccrea Banca S.p.a., alla competente Autorità di Vigilanza Bancaria;
- piano industriale di fusione allegato alla istanza di cui sopra;
- autorizzazione della Autorità di Vigilanza di cui al prot. ICR-OUT-000952-2021-AUT del 12/10/2021 e di cui al prot. ECB-SSM-2021-ITICC-80 del 07/10/2021;
- progetto di fusione per incorporazione art. 2501-ter Codice civile;
- bilancio di esercizio al 31.12.2018;
- bilancio di esercizio al 31.12.2019;
- bilancio di esercizio al 31.12.2020;

- situazione contabile e patrimoniale al 30/09/2021, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, anche ai fini e per le previsioni di cui all'art. 2501-quater Codice Civile, per relativa contribuzione al bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea;
- Statuto sociale.

Il lavoro svolto e le considerazioni esposte nel prosieguo, devono essere interpretati alla luce delle seguenti principali ipotesi e condizioni limitatrici:

- la sottoscritta ha tenuto conto, per l'espletamento dell'incarico, delle peculiarità e specifiche caratteristiche che contraddistinguono le Banche di Credito Cooperativo, alla cui categoria (e natura) appartengono le società partecipanti alla fusione;
- la relazione è stata redatta alla luce di elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili, non tenendo conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria e non prevedibile;
- l'incarico non ha previsto lo svolgimento di alcuna attività di "due diligence", né di revisione contabile sui bilanci delle società oggetto dell'operazione di fusione (attività svolta ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. 39/2010 dalla società E&Y per entrambe le BCC);
- nello svolgimento dell'incarico, la sottoscritta ha confidato sulla veridicità, accuratezza e completezza dei dati forniti e delle informazioni utilizzate, senza effettuare alcuna verifica autonoma e indipendente di tipo contabile di tali dati e informazioni.

La responsabilità della veridicità, completezza e accuratezza dei dati e delle informazioni utilizzate per l'elaborazione della presente relazione ricade, quindi, unicamente sulle società.

IL RAPPORTO DI CAMBIO RISULTANTE DAL PROGETTO DI FUSIONE: METODO DI DETERMINAZIONE E VALORI RISULTANTI

Come riportato nella bozza del progetto di fusione, nello Statuto della BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA - quale società incorporante -

saranno proposte alcune limitate modifiche rispetto a quello attualmente in vigore, conseguenti la fusione, tra cui una norma transitoria atta a disciplinare la composizione degli organi collegiali.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni, gli Amministratori riportano le disposizioni contenute negli Statuti delle banche partecipanti alla fusione.

In quanto società cooperative a mutualità prevalente, caratterizzate dall'intento mutualistico della gestione sociale, in ragione del disposto dell'art. 26, lett. b) e c) del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, nonché dell'art. 2514 cod. civ. e dell'art. 28 del D.Lgs. 385/1993, vengono ad essere evidenziate in particolare le seguenti previsioni, previste dagli Statuti citati:

- le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (artt. 15 e 49);
- in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 51);
- fermo restando che il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio, è comunque vietata la distribuzione di riserve e le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale (art. 15).

In altri termini, i Soci (o i loro aventi causa) delle Banche di Credito Cooperativo hanno diritto, nell'ipotesi di recesso, esclusione o decesso, soltanto alla restituzione del valore nominale dell'azione eventualmente rivalutato e dell'eventuale sovrapprezzo pagato in sede di sottoscrizione delle azioni (o della minor somma risultante in bilancio), indipendentemente dal maggior valore economico attribuibile alla Società in virtù del valore del patrimonio netto aziendale e/o di *goodwill* intrinseco nella propria attività.

Di conseguenza, tenuto conto delle richiamate disposizioni statutarie e delle considerazioni esposte, **nel progetto di fusione il rapporto di cambio è stato stabilito alla pari, in base ai valori nominali delle azioni.**

In ragione di tanto, si prescinde dalla valorizzazione del rispettivo netto patrimoniale delle Banche partecipanti alla fusione.

Anche per i contenuti del progetto di fusione, oltre che del Piano industriale, si evidenzia che il capitale sociale della Banca incorporante è costituito da azioni del valore nominale di Euro 50,00 ciascuna e che il capitale sociale della Banca incorporata è costituito da azioni del valore nominale di Euro 50,00.

Tanto premesso, il rapporto di cambio delle azioni delle due società cooperative viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro.

In particolare, viene riconosciuto il seguente rapporto di cambio:

- ai soci della Banca Incorporante per ogni azione di valore nominale di euro 50,00 verrà conferita n. 1 (una) azione del valore nominale di euro 50,00;
- ai soci della Banca incorporata per n. 1 (una) azione posseduta di valore nominale di euro 50,00 saranno assegnate n. 1 (una) azione della Banca risultante dalla Fusione;
- non sono quindi previsti conguagli in denaro;

Nessun vantaggio particolare sarà deliberato a favore degli amministratori delle due società interessate alla fusione e nessun trattamento particolare sarà riservato ai soci e/o a particolari categorie di soci per effetto della fusione.

Modalità di assegnazione delle azioni della Società che risulta dalla fusione

Per quanto attiene le azioni di spettanza dei soci della Società incorporata, in applicazione del rapporto di concambio illustrato al paragrafo precedente, gli Amministratori hanno evidenziato che le azioni della Banca incorporante saranno assegnate agli aventi diritto a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione.

Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Società incorporante e decorrenza della operazione di fusione

Nel progetto di fusione, gli Amministratori indicano che ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di fusione, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione. Ai fini contabili, le attività e passività della Banca Incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante dalla data di efficacia reale della fusione. Laddove la data di decorrenza civilistica della fusione ricada all'interno del trimestre, la data di efficacia reale della fusione si intende al primo giorno del trimestre in cui la fusione ha effetti ai fini civilistici. Dalla data di efficacia reale della fusione le operazioni della Banca incorporata saranno imputate al bilancio della Banca incorporante e decorreranno altresì gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del DPR 917/1986.

Data dalla quale le azioni assegnate partecipano agli utili

Il progetto di fusione indica che la partecipazione agli utili delle azioni della società incorporante assegnate ai soci della incorporata è stabilito a decorrere dalla data di efficacia della fusione, come sopra indicata, vale a dire dalla data cui sono riferibili gli effetti contabili della fusione e la contestuale imputazione delle operazioni della società incorporata al bilancio dell'incorporante.

CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La metodologia di determinazione e quantificazione del rapporto di cambio assunta dagli Amministratori delle Banche di Credito Cooperativo partecipanti alla fusione si articola, in definitiva, nelle seguenti due fasi:

- a) considerazioni di tipo normativo che portano ad escludere nei confronti delle azioni l'attribuzione di valori superiori a quelli risultanti in termini nominali;
- b) valutazioni di tipo economico e patrimoniale che portano ad escludere la valorizzazione delle predette azioni per importi inferiori a quelli risultanti in termini nominali.

Per quanto attiene alla prima fase, il sottoscritto non può che convenire, senza alcun elemento di dubbio o difficoltà, sulla validità degli assunti alla luce delle normative statutarie e legali sopra illustrate. Infatti, essendo preclusa ogni possibilità da parte del socio di poter realizzare il plusvalore latente insito in ciascuna azione (rappresentato sostanzialmente dall'avviamento), ne consegue che la sua determinazione deve ritenersi superflua, pertanto il rapporto di cambio non può che essere basato sul valore nominale delle azioni (ossia "alla pari").

Qualche elemento di discrezionalità valutativa s'introduce invece nella seconda fase della metodologia, in quanto connessa con le situazioni (anche previsionali) economiche e patrimoniali delle aziende interessate. Si tratta in definitiva di esaminare i risultati conseguiti e prospettici di conto economico e stato patrimoniale delle due Banche al fine di poter escludere che venga intaccata l'integrità del capitale sociale alla data di efficacia giuridica della fusione. Dall'esame è possibile dimostrare che non sussistono, nell'aspetto patrimoniale delle aziende coinvolte nella fusione, effettive situazioni di perdita tali da azzerare le riserve patrimoniali e da erodere l'entità del capitale sociale, della cui integrità dipende la possibilità di considerare per intero il valore nominale delle azioni che intervengono nel rapporto di cambio.

La situazione patrimoniale alla data di riferimento

Alla data del 30 settembre 2021, le situazioni contabili della Banche interessate dalla operazione redatte in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS e nell'osservanza degli schemi e delle regole di compilazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262/2005 presentano le seguenti risultanze (*dati all'unità di euro*):

BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	
Totale attivo	164.902.782
Totale passivo	156.996.717
Totale Patrimonio Netto	7.906.065
Il Patrimonio Netto è così formato:	
Riserve da valutazione	26.858
Riserve	2.839.115
Sovrapprezzi di emissione	110.025
Capitale	4.630.400
Utile d'esercizio	299.667

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETA' COOPERATIVA	
Totale attivo	117.813.474
Totale passivo	113.301.754
Totale Patrimonio Netto	4.511.720
Il Patrimonio Netto è così formato:	
Riserve da valutazione	-6.866
Riserve	1.804.578
Sovrapprezzi di emissione	166.220
Capitale	3.476.950
Utile d'esercizio	-929.162

Pertanto, in forza di quanto evidenziato e tenuto conto delle situazioni patrimoniali in essere, competendo al socio comunque solamente il valore nominale delle azioni possedute, qualunque sia il valore economico delle aziende, la sottoscritta ritiene corretto che il rapporto di cambio faccia riferimento al solo valore nominale delle azioni sociali.

DIFFICOLTA DI VALUTAZIONE

L'articolo 2501-sexies del codice civile prescrive che l'esperto nominato indichi le eventuali difficoltà di valutazione incontrate.

Al riguardo, la sottoscritta evidenzia di non avere incontrato difficoltà della specie, non avendo ritenuto necessario, per le motivazioni evidenziate, quantificare in modo puntuale il valore di avviamento delle aziende partecipanti alla fusione.

CONCLUSIONI

Per tutti gli aspetti di tipo normativo, tecnico ed economico fin qui considerati e cioè:

- che le due Banche sono società cooperative senza fini speculativi, aventi i prescritti requisiti di mutualità per cui i soci di esse non possono mai avanzare alcun diritto sulle riserve patrimoniali dell'azienda;
- che nessuna delle due Banche interessate alla fusione ha registrato perdite tali da comportare una diminuzione del valore nominale delle azioni;

la sottoscritta esperta

ATTESTA

che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione per incorporazione della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETÀ COOPERATIVA** nella **BANCA DI TARANTO E MASSAFRA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA** e consistente:

- nell'assegnare ai soci della Incorporata **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA - SOCIETÀ COOPERATIVA** n. 1 (una) azione del valore nominale unitario di euro 50,00 della Banca incorporante **BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA** in caso di possesso di n. 1 (una) azione detenuta del valore nominale unitario di euro 50,00

è ritenuto congruo.

Taranto, 24/11/2021

Dott. Avv. Paola Piantedosi

